

Analisi e commenti

## DI “Rilancio” a piccole dosi - 13 Bollo su e-fatture slitta al 2021

17 Giugno 2020

Il differimento dei termini è finalizzato a evitare, in questo periodo emergenziale, gli aggiornamenti dei software e il confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall’Agenzia



Prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni del DI n. 34/2019 che hanno introdotto una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Con l’approvazione del decreto “Rilancio”, infatti, il Governo ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dall’adozione delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 oltre che cercare di incentivare la ripresa delle attività economiche in concomitanza con l’avvio della Fase 2.

Tra le misure adottate si segnala quanto previsto all’**articolo 143** dello stesso decreto, in tema di imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In particolare, il quarto periodo dell’articolo 12-*novies*, comma 1, del DI n. 34/2019 viene sostituito con il seguente: *“Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*.

Si ricorda, in linea generale, che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, per ciascun soggetto Iva, l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta riportando l'informazione all'interno dell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia (articolo 6 del decreto Mef 17 giugno 2014).

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, tramite addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatoria l'imposta di bollo devono riportare annotazione di assolvimento dell'imposta, ai sensi del citato decreto.

In particolare, in base al DI n. 34/2019, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base dei dati indicati nelle fatture inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa, ridotta a un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Nel caso in cui il contribuente non provvede al pagamento delle somme entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Le disposizioni sopra illustrate avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi). Con la disposizione in commento l'applicazione delle disposizioni indicate all'articolo 12-*novies* del DI n. 34/2019, viene prorogato al 1° gennaio 2021.

La proroga è risultata necessaria per evitare di introdurre una procedura informatica che richieda aggiornamenti dei *software* gestionali ed un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'attività di aggiornamento della procedura con l'introduzione del servizio di integrazione delle fatture elettroniche prive di annotazione relativa all'imposta di bollo, verrà effettuata, pertanto, nel corso del prossimo anno.

***continua***

La **prima puntata** è stata pubblicata venerdì 22 maggio 2020  
La **seconda puntata** è stata pubblicata lunedì 25 maggio 2020  
La **terza puntata** è stata pubblicata mercoledì 27 maggio 2020  
La **quarta puntata** è stata pubblicata venerdì 29 maggio 2020  
la **quinta puntata** è stata pubblicata lunedì 1° giugno 2020  
la **sesta puntata** è stata pubblicata mercoledì 3 giugno 2020  
La **settima puntata** è stata pubblicata giovedì 4 giugno 2020  
L'**ottava puntata** è stata pubblicata venerdì 5 giugno 2020  
La **nona puntata** è stata pubblicata lunedì 8 giugno 2020  
La **decima puntata** è stata pubblicata mercoledì 10 giugno 2020  
L'**undicesima** puntata è stata pubblicata venerdì 12 giugno 2020  
La **dodicesima puntata** è stata pubblicata lunedì 15 giugno 2020

di

**Massimo Murano**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-rilancio-piccole-dosi-13-bollo-e-fatture-slitta-al-2021>